

Nell'anno del termine del contenzioso tributario, se l'importo da pagare sarà superiore a quanto accantonato, normalmente per maggiori sanzioni ed interessi, oltre alle scritture qui sotto indicate, occorrerà effettuare una variazione in diminuzione per gli interessi passivi precedentemente accantonati (100) ed una variazione in aumento per le maggiori sanzioni (250):

==/== Fondo imposte in contenzioso Sanzioni da accertamento Interessi pass. da accertam.	a	Debiti tributari	1.200,00 250,00 50,00	1.500,00
Debiti tributari	a	Crediti v/ Erario per contenzioso		400,00
Debiti tributari	a	Banca c/c		1.100,00

Nell'anno del termine del contenzioso tributario, se l'importo da pagare sarà inferiore a quanto accantonato, con successiva variazione in diminuzione per gli interessi passivi effettivi:

Fondo imposte in contenzioso	a	==/== Debiti tributari Sopravv. attive non imponibili	700,00 500,00	1.200,00
Debiti tributari	a	Crediti v/ Erario per contenzioso		400,00

Se il contenzioso termina con l'annullamento dell'accertamento:

Fondo imposte in contenzioso	a	==/== Sopravv. attive non imponibili Sopravv. attive imponibili		1.100,00 100,00
------------------------------	---	---	--	--------------------

L'impresa ha ricevuto Avvisi di accertamento o di rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate?

A seguito del contenzioso sono stati pagati gli anticipi di imposta? Sono stati correttamente contabilizzati?

IMPOSTE, TASSE E DIRITTI - DEDUCIBILITA' FISCALE

Durante l'anno sono state pagate imposte, tasse nonché interessi per rateizzazione o ritardo nel pagamento delle imposte? Controllare se sono state correttamente individuate e contabilizzate.

Si segue il criterio di cassa (art. 64, C.M. n. 137/E del 15.5.97).

Ci sono variazioni da operare in sede di dichiarazione dei redditi?

IMPOSTE E TASSE Deducibilità fiscale	Società di capitali		Società di persone		Imprese Indiv. / Famil.	
	Ires	Irap	Irpef	Irap	Irpef	Irap
1. Ires	no	no	--	--	--	--
2. Irpef	--	--	--	no	no	no
3. Irap	sì 10%	no	sì 10%	no	sì 10%	no
4. Iva	no/sì	no/sì	no/sì	no/sì	no/sì	no/sì
5. Imposta di registro	sì	sì	sì	sì	sì	sì
6. Imposte da condono	no	no	no	no	no	no
7. Ici	no	no	no	no	no	no
8. Tasse CCGG	sì	sì	sì	sì	sì	sì
9. Tassa bollatura libri	sì	sì	--	--	--	--
10. Interessi passivi Iva trimestrale	no	no	no	no	no	no
11. Interessi passivi "sanzione"	sì	no	sì	no	sì	no
12. Interessi pass. ritardato versam.	sì	no	sì	no	sì	no
13. Sanatorie fiscali	no	no	no	no	no	no
14. Ravvedimento operoso	no	no	no	no	no	no
15. Imposta sostitutiva	no	no	no	no	no	no
16. Imposta rivalutazione	no	no	no	no	no	no
17. Diritto camerale	sì	sì	sì	sì	sì	sì
18. Tassa rifiuti	sì	sì	sì	sì	sì	sì

19. Canone occupazione aree pubbliche	sì	sì	sì	sì	sì	sì
20. Imposta di pubblicità	sì	sì	sì	sì	sì	sì

3. **Irap** - A decorrere dall'esercizio in corso al 31.12.2008 è deducibile dall'Ires un importo pari al 10% dell'Irap pagata nell'anno. La deduzione avviene per cassa: pertanto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2009 è deducibile quanto pagato a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo e secondo acconto per l'anno 2009. La deduzione non compete se alla formazione della base imponibile Irap non hanno concorso né spese per il personale né interessi passivi (pertanto è sufficiente che abbia concorso una delle due componenti per la deducibilità; Telefisco 2009).

L'importo come sopra determinato diventa una normale variazione in diminuzione Ires / Irpef.

Rimborso anni pregressi: vedasi § Irap.

4. **Iva** - L'Iva indetraibile è normalmente imputabile quale onere accessorio al costo cui si riferisce (sempre che ne sia stato effettuato il pagamento) seguendone le sorti.

Es.: acquisto di telefono cellulare € 500,00 + Iva 20% pari ad € 100,00.

==/==	a	Fornitori	600,00
Telefoni cellulari			500,00
Iva c/acquisti			50,00
Telefoni cell. (Iva indetraibile)			50,00

L'Iva sulle fatture emesse (es. per omaggi) senza che si sia effettuata la rivalsa è costo indeducibile. Vedere R.M. n. 9/869 del 19.1.80.

L'Iva a causa dell'applicazione del **pro-rata** (art. 19/633 c. 5) è deducibile per competenza come spesa generale (ADC n. 152; CM 137/1997).

5. **Imposta di registro** - Se non è imputabile quale onere accessorio al costo cui si riferisce (es.: acquisto terreno edificabile o capannone da privato), è da capitalizzare quando ha valenza pluriennale (es.: acquisto azienda). E' normalmente deducibile, ai sensi dell'art. 99 Tuir, sia ai fini Ires/Irpef che Irap; la spesa per la registrazione di un contratto pluriennale di locazione sostenuta in un'unica soluzione è deducibile interamente nell'esercizio del pagamento.

6. **Imposte da condono** - Sono indeducibili sia le imposte, che le sanzioni.

7. **Ici** - Indeducibile ai fini Ires e dal 2008 anche ai fini Irap.

L'Ici dell'immobile in leasing viene pagata dal conduttore.

8. **Tasse e CC.GG.** - Deducibili per cassa (secondo il Min. Fin.), nonostante l'art. 99 preveda la deducibilità per cassa delle sole imposte.

10. **Interessi passivi per Iva trimestrale** - Il contribuente mensile che nell'esercizio precedente ha realizzato un volume di affari non superiore a:

- € 309.874,14, se trattasi di impresa di servizi o lavoratore autonomo;

- € 516.456,90, se trattasi di esercizio di altre attività,

può scegliere di versare l'Iva trimestralmente a condizione che in sede dichiarazione annuale Iva / Unico relativa al periodo d'imposta stesso comunichi detta scelta (opzione nel Quadro VO). Trimestralmente, oltre all'Iva, dovrà versare una maggiorazione del 1% a titolo di interessi (su ogni versamento escluso quello dell'acconto Iva in scadenza il 27.12).

L'opzione si estende, salvo revoca, agli esercizi successivi, sempre che ne sussistano le condizioni relative al volume di affari.

Tali interessi trimestrali non sono deducibili per espressa disposizione legislativa (art. 66/11 DL 331/93).

11. **Interessi passivi per ritardato versamento imposte e tasse** - Interessi passivi pagati per ritardati pagamenti di imposte e tasse, contributi, ecc.: deducibili ai fini Ires (R.M. 9.11.01 n. 178/E); indeducibili ai fini Irap.

14. **Ravvedimento operoso** - La sanzione non è mai deducibile, mentre sempre deducibili sono gli interessi. Per quello che concerne l'imposta ravveduta è deducibile se lo era anche in origine.

15. **Imposta sostitutiva** - Le imposte sostitutive, di regola, non sono deducibili (si possono dedurre solo quanto ciò è previsto nella norma che le istituisce).

16. **Rivalutazione** - L'imposta sulla rivalutazione è indeducibile (vedere le singole norme).

17. **Diritto camerale** - E' dovuto da tutte le aziende iscritte nel Registro delle imprese e deve essere versato entro il versamento a saldo Ires per le società di capitali ed entro il 16 giugno di ogni anno per società di persone ed imprese individuali. Pagabile su F24 e quindi compensabile. E' deducibile per cassa.